



Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Regione Abruzzo

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 1, comma 113

"Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077"

Roma,

LOGIL Waiter Gariani)





VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS (ora FSC) da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e

procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTE le successive delibere CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, n. 1 dell'11 gennaio 2011, n. 41 del 23 marzo 2012, n. 78 dell'11 luglio 2012;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTO il decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 228;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO, altresì, il comma 9 del citato art. 10 del decreto legge n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020";



VISTA la legge della Regione Abruzzo , n. , recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale \_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_ con cui si è provveduto all'approvazione definitiva del nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Regione, in applicazione dell'articolo \_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_, della sopra citata legge regionale \_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;

VISTE le Direttive Comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE, n. 91/689/CEE e n. 1999/31/CE in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

VISTA in particolare la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della Direttiva n. 75/442/CEE e successive modifiche, dell'art. 2 della Direttiva n. 91/689/CEE nonché dell'art. 14, lett. a) e c) della Direttiva n. 1999/31/CE in tema di discariche abusive;

CONSIDERATO che la suddetta procedura, aperta sulla base del censimento effettuato nel 2002 dal Corpo Forestale dello Stato e denominato "Primo rapporto sul 3° censimento delle discariche abusive", riguarda il funzionamento e la presenza sul territorio italiano di un consistente numero di discariche abusive;

CONSIDERATO che la procedura di infrazione in parola ha portato, in data 26 aprile 2007, all'emanazione di una specifica sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano (Causa C – 135/05), da parte della Corte di Giustizia Europea;

VISTO il ricorso ex articolo 260TFUE del 16 aprile 2013 che indica l'elenco delle 218 discariche oggetto di contestazioni comunitarie di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi, nessuna di queste ultime di proprietà pubblica o gestita da soggetti pubblici;

VISTA la memoria di replica della Commissione Europea del 20 settembre 2013;

VISTA la quantificazione del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi funzionali al superamento della suddetta procedura di infrazione comunitaria, trasmessa ufficialmente alla Commissione europea a dicembre 2012;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto comunicato dalla Regione Abruzzo alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risultano coperti a valere su fondi regionali e locali ovvero non contaminati, numero 15 siti in procedura di infrazione presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che risulta necessario garantire la copertura finanziaria di ulteriori numero 18 interventi su siti di discarica in procedura di infrazione presenti sul territorio regionale;

VISTA la nota prot. 15336/TRI del 4 giugno 2014, con la quale la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base dell'attività di ricognizione preliminare già svolta, ha chiesto alla Regione Abruzzo di approfondire le situazioni individuate nei siti di discarica, esplicitando le informazioni di carattere procedurale e finanziario riportate nel prospetto allegato alla medesima nota;

CONSIDERATO che, in particolare, le informazioni richieste per ciascun sito riguardano: la tipologia di intervento da realizzare, di bonifica o di messa in sicurezza permanente, intervento pubblico o in sostituzione e in danno; la tipologia di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, presenti nelle aree oggetto di intervento; il livello di progettazione esistente, con specifico riferimento all'approvazione dell'ultimo livello di progettazione disponibile; il costo complessivo dell'intervento; gli eventuali finanziamenti disponibili a valere su risorse centrali e/o locali; la quantificazione del fabbisogno finanziario da coprire; la previsione di massima sulla tempistica relativa all'effettiva realizzazione dell'intervento;

VISTE le informazioni trasmesse dalla Regione Abruzzo in riscontro alla citata nota prot. 15336/TRI del 4 giugno 2014, e la successiva istruttoria condotta dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche al fine di addivenire ad un quadro puntuale degli interventi;

PRESO ATTO che, in base alle prime stime effettuate dalla Regione, il costo complessivo per la realizzazione dei 18 interventi sopra citati ammonterebbe a € 16.444.009,75, di cui solo € 1.500.000,00 già disponibili nei bilanci regionali;

CONSIDERATO pertanto che, al netto delle risorse disponibili, il fabbisogno finanziario residuale per la completa copertura dei 18 interventi ammonta a € 15.459.009,75;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, e, in particolare, l'art. 1, comma 113, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Fondo "per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007", con una dotazione finanziaria di € 30.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;

CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri prioritari di finanziamento, in considerazione dell'insufficienza delle risorse per la copertura degli interventi;



TENUTO CONTO che l'art. 4 del citato D.M. n. 468/01 individua quali prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso siano stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale;

VISTO l'art. 5 del D.M. n. 468/01 che, definendo le condizioni per l'ammissione del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, individua, tra i soggetti beneficiari, in via prioritaria le "pubbliche amministrazioni" e, in via secondaria, i "soggetti privati";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto esplicitato dall'art. 6 del D.M. n. 468/01, dovranno essere finanziati in via prioritaria gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici e, in subordine, gli interventi effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO pertanto che, in base alle norme vigenti, il piano straordinario deve assicurare il seguente ordine di priorità degli interventi: Priorità 1 agli interventi in aree o discariche pubbliche ritenuti cantierabili dalle Regioni interessate, avuto riguardo della maturità progettuale e della tempistica necessaria per la relativa attuazione; Priorità 2 agli interventi in aree o discariche pubbliche non immediatamente cantierabili; Priorità 3 agli ulteriori interventi in aree o discariche pubblici in sostituzione e in danno nelle discariche con presenza di rifiuti pericolosi; Priorità 5 agli ulteriori interventi pubblici in sostituzione e in danno;

CONSIDERATO che tra gli interventi in sostituzione e in danno da effettuare nei confronti dei privati inadempienti, la priorità verrà riconosciuta alle discariche interessate dalla presenza di rifiuti pericolosi, in considerazione delle evidenti ricadute dal punto di vista socio – sanitario, e delle possibili ripercussioni finanziarie per lo Stato italiano derivanti dall'applicazioni di sanzioni maggiorate da parte della Commissione Europea per tale tipologia di rifiuti;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 potranno coprire allo stato esclusivamente gli interventi segnalati con Priorità 1 e Priorità 2, come sopra esplicitati;

CONSIDERATO che gli interventi ricompresi nelle Priorità 3, 4 e 5 potranno essere finanziati previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie, e nel rispetto dell'ordine gerarchico delle Priorità medesime;

CONSIDERATO che, sulla base dell'ordine di priorità sopra rappresentato, rispetto agli interventi complessivamente individuati dalla Regione Abruzzo, il presente Accordo di Programma Quadro assicura la copertura finanziaria di numero 15 interventi individuati con Priorità 1 e 2, per un costo complessivo di € 15.883.759,75;

CONSIDERATO che, al netto di quanto già stanziato dalla Regione Abruzzo, pari a € 985.000,00, il fabbisogno finanziario residuale da coprire con le risorse del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ammonta a  $\in$  14.898.759,75;

VISTE le priorità di intervento individuate dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_del\_\_\_, e dalla stessa dichiarate conformi alle priorità di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenuto conto anche della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 avviata nei confronti del Governo Italiano;

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la stipula da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati per il finanziamento di interventi urgenti, atti alla risoluzione delle citate procedure, per l'individuazione dei soggetti che provvedono alla realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione del Piano straordinario con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

#### Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013 Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

la Regione Abruzzo

Inserire struttura di riferimento

STIPULANO IL SEGUENTE

"ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO



# PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE INDIVIDUATE DALLE COMPETENTI AUTORITA' STATALI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA N. 2003/2077"

#### Articolo 1 Recepimento delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2. Ne costituiscono allegati:
  - 1 Il programma degli interventi corredato di:
    - o 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
    - o 1.b Schede riferite agli interventi;
    - o 1.c Piano finanziario per annualità.
- 3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti SGP) e trasferite alla Banca Dati unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Banca Dati Unitaria).

#### Articolo 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
- a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro per gli interventi di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;
- b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo:
- e) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione progetti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- f) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- g) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- h) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente

atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che per la Regione Molise è il Direttore della Direzione Area Seconda della Direzione

generale della Giunta regionale;

i) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che per la Regione Molise è il Direttore del Servizio Idrico integrato della Direzione Area Quarta;

j) per "Responsabile dell'Intervento" (RI), il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del

procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

- k) per "Soggetto Attuatore", il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell'intervento;
- 1) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n. 3/2003.

#### Articolo 3 Oggetto e finalità

- 1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c., in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su richiesta della Regione Abruzzo, in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l'adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l'obiettivo.
- 3. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- 4. Il presente Accordo finanzia numero 15 interventi, dettagliati all'allegato 1.

# Articolo 4 Contenuto degli allegati

- 1. Nell'allegato 1 Programma degli Interventi sono riportati i seguenti elementi: la localizzazione, il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, lo stato della progettazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
- 2. Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma, il CUP.



- 3. Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato "Sistema Gestione Progetti"/"Banca Dati Unitaria" (SGP/BDU).
- 4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
- 5. Le schede di cui all'allegato 1, sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti Banca Dati Unitaria).

#### Articolo 5 Copertura finanziaria

- 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 15.883.759,75 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
  - a. € 14.898.759,75 fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - b. € 985.000,00 risorse regionali.

#### Articolo 6 Economie e loro riprogrammazione

- 1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUPA regionale, di cui all'articolo 12, in sede di monitoraggio, verranno riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta della Regione e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 2. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.
- 3. Eventuali maggiori costi dei lavori, superiori alla percentuale del 10% di cui al comma 2, troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e dei soggetti attuatori interessati.
- 4. Le economie riprogrammabili e/o derivanti da ribassi d'asta o da minori costi derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di Priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.

#### Articolo 7

#### Modalità di trasferimento delle risorse e rendicontazione delle spese

- 1. Le risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 saranno trasferite alla Regione con le seguenti modalità:
  - a) entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore per il tramite della Regione, comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle della Risorse Idriche, che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti. Le economie d'asta dovranno essere imputate al solo contributo statale;
  - b) entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle della Risorse Idriche trasferisce alla Regione un'anticipazione, commisurata alle effettive disponibilità di cassa, pari al 20% dell'impegno definitivo assunto per ogni singolo intervento;
  - c) un ulteriore 70% dell'importo assegnato ad ogni singola opera, sarà trasferito in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento lavori comunicati dall'Ente attuatore, per il tramite della Regione, che evidenzino l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente;
  - d) il saldo del residuo, 10% dell'importo assegnato ad ogni singola opera, avverrà alla comunicazione dell'approvazione del collaudo finale. In tale occasione dovrà essere trasmessa una rendicontazione finale dell'intervento.
- 2. In caso di interventi cofinanziati dalla Regione, le percentuali indicate al precedente comma 1 si intendono riferite esclusivamente alla quota di finanziamento di competenza statale di cui all'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

# Articolo 8 Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

- 1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo, la Regione Abruzzo provvede al monitoraggio degli interventi.
- 2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUPA regionale di cui al successivo articolo 10, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.
- 3. La Regione Abruzzo garantisce l'esecuzione del programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU), secondo le procedure indicate nel

citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio".

- 4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica e un indicatore occupazionale.
- 5. Per ciascun degli indicatori di cui al comma precedente, è necessario inserire:
  - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
  - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
  - c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

# Articolo 9 Obblighi delle Parti

- 1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1.c costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
- 2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
  - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e degli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche garantisce l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - c. la Regione Abruzzo garantisce l'esecuzione del programma degli interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di

competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

3. Ogni anno, non oltre il 30 settembre, su proposta del RUPA regionale, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

#### 4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

#### Articolo 10

# Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

- 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
  - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
  - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
  - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - d. promozione di atti integrativi;



- e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
- 2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
  - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
  - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
  - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
  - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
  - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni del "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio";
- 3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

#### Articolo 11

#### Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

- 1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
- 2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 6.

3. Per la Regione, è individuato n	el
------------------------------------	----

#### Articolo 12 Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, ciascuno dei soggetti firmatari individuano il Responsabile Unico della sua attuazione (RUA).

- 2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
  - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
  - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
  - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 13, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
  - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
  - e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività dell'Atto Integrativo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
  - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio";
  - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
  - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
  - i. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

# Articolo 13 Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

- 1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
- 2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
  - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
  - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti



- coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

#### Articolo 14 Valutazione in itinere ed ex post

- 1. La Regione, redigerà ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi oggetto del presente accordo, da trasmettere agli altri soggetti firmatari.
- 2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.

# Articolo 15 Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

- 1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
- 2. Le verifiche sono attivate dal RUA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite:
  - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
  - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
  - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
  - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
  - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.

- 3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 180 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori su proposta del RUPA regionale, salvo giustificati motivi, assume, previa diffida ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.
- 4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 6.

#### Articolo 16 Gestione e controllo dell'APO

1. La Regione assicura, con i sistemi a propria disposizione, gli adeguati controlli sull'attuazione degli interventi al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità.

# Articolo 17 Disposizioni generali

- 1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il RUPA regionale propone ai sottoscrittori la revoca dei finanziamenti nonché la contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi. Nel caso siano derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali risorse verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.
- 2. Le risorse non impegnate entro il termine del 30 giugno 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori sono revocate. Tali risorse su proposta del RUPA regionale e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono riassegnate dal Tavolo dei Sottoscrittori. Nel caso siano derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali risorse verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.

# Articolo 18 Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.



- 2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
- 3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### Articolo 19

# Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### Articolo 20

#### Durata e modifica dell'Accordo

- 1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
- 2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
- 3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

#### Articolo 21

#### Informazione e pubblicità

- 1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- 2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS e dal MATTM al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

#### Articolo 22 Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

#### Articolo 23 Disposizioni finali

- 1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
- 2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
- 3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa, si intende automaticamente recepita.

Letto, approva	no e sottoscritto.
Roma*	
per il Dipartir	mento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013
I	Direttore Generale per la politica regionale unitaria nazionale

dott. Vincenzo DONATO\*

per il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche



# Avv. Maurizio PERNICE\*

# per la Regione Abruzzo

Inserire qualifica e struttura di riferimento del soggetto sottoscrittore

Dott*	

\*Documento firmato digitalmente

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

questo Servizio 0 2 0TT 2014

IL FUNZIONARIO

